



Ambito Territoriale Sociale IX

COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 02 data 20/01/2006

Oggetto: **Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del concorso al costo delle prestazioni assistenziali rivolte a persone in situazione di handicap.**

L'anno duemilasei nel giorno venti del mese di gennaio alle ore 09.30 presso la Residenza Municipale del Comune di Monsano (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 1269 del 12.01.2006.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Cingolani Paolo	si	13	Montecarotto	Brega Mirco	si
13	Apiro		no	13	Monte Roberto		no
13	Belvedere O.	Marcelletti Donatella	si	13	Morro d'Alba		no
17	Castellbellino	Amadio Loredana	si	13	Poggio S.Marcello	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Castelplanio	Ragaini Roberto	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Cupramontana		no	13	San Marcello		no
17	Filottrano	Litargini Patrizio	si	13	San Paolo di Jesi	Barcaglioni Sandro	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova	Moriconi Andrea	si
13	Mergo		no	13	Staffolo	Fidecicchi G.	si
13	Monsano	Roncarelli Stella	si		.		

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RIVOLTE A PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

IL COMITATO DEI SINDACI

Vista la seguente normativa di settore:

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, recante ad oggetto: “Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59 della Legge 27.12.1997 n. 449”;
- D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 recante ad oggetto: “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 modificativo delle disposizioni in materia di ISEE;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” con particolare riferimento all’art. 25 in forza del quale: “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla Legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Dlgs 31.3.1998 n. 109, come modificato dal Dlgs 3.5.2000 n.130”;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 concernente: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 recante ad oggetto. “Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari”

Atteso che:

- L’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs 130/2000, modificativo dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 109/1998, introduce il comma 2 ter del seguente tenore:

“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (...) le disposizioni del presente Decreto si applicano nei limiti stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della Sanità”.

Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di EVIDENZIARE LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOLO ASSISTITO, ANCHE IN RELAZIONE ALLE MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”

Considerato che:

- Il Comune di Jesi con nota prot. n. 21784 del 6 luglio 2000 ha interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali per conoscere i termini di applicazione del Decreto Legislativo 130/2000, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di prendere in considerazione, ai fini contributivi, la situazione economica del solo assistito;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la solidarietà sociale con nota prot. n. DAS 607 del 4 settembre 2000 ha risposto quanto segue: “(...) Per applicare l'ISEE in maniera differenziale per le prestazioni rivolte a soggetti con handicap grave (...) si dovrà attendere il D.P.C.M. previsto dall'art. 3 comma 2 ter, che sarà adottato dopo l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria: solo sulla base di quest'ultimo atto, infatti, sarà possibile individuare quali prestazioni rientrano nella competenza del servizio sanitario e quali invece restano nella competenza dei Comuni. In realtà, gli atti a cui si è fatto riferimento sono in corso di definizione e si ritiene potranno essere emanati nel corso del prossimo autunno. *Ovviamente, per espressa disposizione legislativa, gli enti erogatori non sono tenuti attualmente ad operare in osservanza di disposizioni non ancora emanate; essi, invece, possono, se ciò ritengono opportuno, operare nel senso sopra indicato*”.

Accertato che, ad oltre 5 anni dall'emanazione del Decreto legislativo 130/2000, il D.P.C.M. in questione non è stato adottato;

Rilevato che, secondo autorevoli interpretazioni della dottrina, il D.P.C.M. non potrà nè dovrà essere emanato, in quanto l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001 ha sostanzialmente sottratto alla potestà regolamentare dell'esecutivo statale ogni residua possibilità di procedere alla sua adozione:

“In via di principio è corretto che l'ente locale chieda una contribuzione ai costi, commisurata alle condizioni economiche degli utenti, diversamente l'ente locale non sarebbe in grado di far fronte ai costi per gestire i servizi necessari. Con riguardo alle persone con disabilità, il legislatore non ha annullato tale principio nè ha preconstituito una situazione di privilegio, ma lo ha ribadito prendendo in considerazione la situazione economica del solo utente disabile. Ciò in considerazione del fatto che le persone con disabilità gravano in misura maggiore sull'economia della famiglia (cosa di cui non tiene conto, se non in misura marginale, la norma sull'ISEE. Il legislatore dell'art. 3 comma 2 ter del D.Lgs 130/2000 ha erroneamente previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per regolare gli aspetti organizzativi di questa novità. Ora, la mancata emanazione del decreto è interpretata da alcuni Comuni come una condizione impeditiva all'entrata in vigore della norma agevolativa. Ciò è errato, poichè la norma esiste e la mancata emanazione del D.P.C.M. non può vanificarla. DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001, CHE HA ATTRIBUITO ALLE REGIONI LA COMPETENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE, E' DA RITENERE DECADUTO IL POTERE DEL GOVERNO A EMANARE ATTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA. Il nuovo art. 118 della Costituzione conferisce ai Comuni la competenza amministrativa su tali materie (Salvatore Nocera, Vita 2 agosto 2002)

Considerato, altresì, che l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. n.130/2000 stabilisce che *“le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all'art. 438, primo comma del c.c. nei confronti del nucleo familiare del richiedente della prestazione sociale agevolata”*;

Atteso che, sul piano giuridico, l'Amministrazione Comunale non ha più la facoltà di richiedere alcuna contribuzione per prestazioni di natura socio assistenziale agli obbligati ex art. 433 dei richiedenti le prestazioni in questione;

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Jesi n. 222 del 26 ottobre 2001 recante ad oggetto: Ordine del giorno – attuazione decreto legislativo 130/2000 – contributo al costo dei servizi socio-assistenziali rivolti a persone handicappate in situazione di gravità”;

Preso atto che in forza del citato provvedimento il Comune di Jesi, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ha applicato, per quanto riguarda i servizi handicap, un regime contributivo parametrato sul solo reddito della persona assistita;

Atteso che, nel corso degli anni, hanno aderito al regime contributivo adottato da Jesi, anche i seguenti Comuni:

- Belvedere Ostrense
- Castellsellino
- Castelpiano
- Maiolati
- Monsano
- Monteroberto
- Morro d'Alba
- Mergo
- Rosora
- S. Marcello
- S. Paolo di Jesi

Considerato che nel periodo 2002/2003 numerosi familiari di assistiti residenti nei Comuni associati (ad esclusione di Jesi), hanno ufficializzato la disdetta di ogni impegno contributivo riguardante la fruizione dei servizi socio-assistenziali, rimarcando l'illegittimità del regime tariffario basato sul reddito dell'intero nucleo familiare.

Rilevato che nel quinquennio trascorso il Gruppo di Solidarietà, l'Associazione Il Mosaico e l'Anffas di Jesi hanno sollecitato l'adozione di una regolamentazione uniforme nell'intero territorio dell'Ambito.

Vista, da ultimo, la nota del coordinamento delle citate Associazioni datata 29 novembre 2005;

Vista, inoltre, la comunicazione del Difensore Civico della Regione Marche prot. 22 del 16 gennaio 2006, indirizzata al Gruppo di Solidarietà, nella quale testualmente si legge:

“L'Assessore ai Servizi Sociali della Regione Marche (...) ha comunicato che la partecipazione economica al costo dei servizi socio-assistenziali per portatori di handicap e ultrasessantacinquenni, in applicazione del Decreto Legislativo 130/2000, deve essere calcolata sul reddito “individuale” e non del nucleo familiare. Per quanto riguarda la compartecipazione dei familiari, in base all'art. 433 del c.c., questa deve essere richiesta solo dall'interessato e non direttamente dall'ente erogatore del servizio”.

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Jesi n. 164 del 27 settembre 2004 con la quale è stata approvata la *Convenzione per la gestione associata dei servizi per l'integrazione e l'assistenza ai soggetti in situazione di handicap*, in vigore per il periodo 1.10.2004 – 31.12.2006.

Ravvisata l'esigenza, per l'anno 2006, di coordinare, in via sperimentale, le modalità di concorso al costo delle prestazioni, al fine di evitare disparità di trattamento tra assistiti appartenenti ai diversi Comuni firmatari della Convenzione.

Considerata, altresì, l'opportunità, per motivazioni analoghe, di estendere il sistema regolamentare anche agli altri Comuni dell'Ambito attualmente non aderenti alla Convenzione.

Ribadita la valenza temporanea del provvedimento, con riserva di valutazione dell'esperienza al termine del corrente anno;

Viste le osservazioni al testo pervenute da:

- Gruppo di Solidarietà, in data 3 gennaio 2006
- Comune di Filottrano, in data 9 gennaio 2006

Uditi gli interventi dei rappresentanti dei Comuni di Filottrano, Montecarotto, Castelplanio, Cupramontana, Castelbellino, Staffolo, Jesi, Monsano, Santa Maria Nuova;

tutto ciò premesso

con voti espressi per alzata di mano:

favorevoli n. 160 (Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Monsano, Poggio S. Marcello, Rosora, S. Paolo di Jesi, Staffolo)

contrari n. 34 (S. Maria Nuova e Filottrano)

e con l'astensione del rappresentante del Comune di Montecarotto

DELIBERA

1) di adottare i seguenti criteri finalizzati al coordinamento delle modalità di concorso al costo delle prestazioni assistenziali rivolte a persone in situazione di handicap:

ART. 1
Oggetto e riferimenti

Il presente atto disciplina l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) con riferimento alle prestazioni assistenziali erogate a **persone in situazione di handicap permanente grave**, in base alla *Convenzione per la gestione associata dei servizi per l'integrazione e l'assistenza ai soggetti in situazione di handicap*'

ART.2
Ambito di applicazione

Vengono individuati quali **servizi assoggettati al regime ISEE** le seguenti tipologie:

- Centri socio-educativi-riabilitativi
- Trasporto ai Centri socio-educativi-riabilitativi
- Attività laboratoriali, motorie e ricreative
- Assistenza educativa
- Aiuto alla persona

Vengono classificati **ad accesso gratuito**, e pertanto escluse dall'applicazione dell'ISEE, gli ulteriori servizi:

- Assistenza scolastica
- Servizi per l'inserimento lavorativo
- Servizi di interpretariato per non udenti

ART. 3

Unità di riferimento per la determinazione dell'ISEE

Ai fini dell'applicazione dell'I.S.E.E. per i servizi individuati all'art. 2 comma 1, viene presa in considerazione la **situazione economica della solo assistito**.

ART. 4

Soglia di esenzione

L'accesso ai servizi descritti all'art.2 è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni qualora l'indicatore I.S.E.E. e il limite della situazione economica complessiva I.S.E. sia inferiore ad € 6000,00 per l'anno 2005.

ART. 5

Trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto della normativa di cui al decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 6

Controlli

I Comuni aderenti alla Convenzione stipulano accordi o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE.

ART.7

Adeguamento dei regolamenti comunali

Le disposizioni regolamentari dei singoli Comuni aderenti alla *Convenzione per la gestione associata dei servizi per l'integrazione e l'assistenza ai soggetti in situazione di handicap* sono oggetto di revisione alla luce del presente atto di indirizzo.

ART. 8

Vigenza temporale

Il presente atto di indirizzo ha validità sperimentale per l'anno 2006, sino alla naturale scadenza della *Convenzione per la gestione associata dei servizi per l'integrazione e l'assistenza ai soggetti in situazione di handicap* prevista alla data del 31 dicembre 2006.

2) di impegnare i Comuni attualmente non aderenti alla Convenzione a recepire il presente atto di indirizzo ai fini della sua applicazione all'utenza residente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
CINGOLANI PAOLO

IL SEGRETARIO
TORELLI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
